

Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren

Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung
einer Palingenesie

Münster, 23. – 24. April 2015

Herausgegeben von Sebastian Lohsse, Salvatore Marino
und Pierangelo Buongiorno



Inhalt

SEBASTIAN LOHSSE	
Vorwort	9
PIERANGELO BUONGIORNO	
Per una palingenesi dei <i>senatus consulta</i> (509 a.C. – 284 d.C.): prospettive di ricerca	13
THIBAUD LANFRANCHI	
Réflexions méthodologiques pour une palingénésie des sénatus-consultes au début de la République	33
ALIÉNOR LARDY	
Palingénésie des sénatus-consultes des II ^{ème} et III ^{ème} siècles (de Nerva à Valérien)	53
JEAN-LOUIS FERRARY	
La base de données LEPOR	73
ÉTIENNE FAMERIE	
Les documents officiels romains d'époque républicaine et du Principat d'Auguste	85
FRANCESCA LAMBERTI	
Riflessioni sulla riedizione di <i>leges municipii</i> e <i>coloniae</i>	93
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI	
Edoardo Volterra e la Palingenesi delle Costituzioni imperiali	113

SIMON CORCORAN

The *Projet Volterra* and the palingenesis of imperial constitutions:
principles and problems

139

JEAN-PIERRE CORIAT

La palingénésie des constitutions des Sévères

161

DARIO MANTOVANI

ERC-Project Redhis: A new appreciation of Juristic texts and Patterns
of thought in Late Antiquity

171

ERC-Project Redhis: A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity

Il programma e i primi risultati

I. Un'idea e un corpus.

Fra le novità imposte dall'organizzazione scientifica odierna e dall'accesso ai finanziamenti, si registra la spinta a concepire progetti di ricerca dotati di un carattere coerente, che ruotino intorno a un'ipotesi interpretativa e la sviluppino per confermarla o smentirla, sul modello delle scienze sperimentali. Il progetto Redhis¹ (acronimo per *Rediscovering the hidden structure*) ha per ipotesi la persistenza del pensiero dei giuristi romani nella tarda Antichità, in particolare nel periodo da Diocleziano a Giustiniano. Una persistenza che, com'è risaputo, la storiografia giuridica odierna tende generalmente a negare, in vari modi e con varie sfumature; anzi, la sorte della giurisprudenza classica non viene quasi tematizzata come problema storico, se non in negativo, cioè come eclissi o assenza.

Per questo, il progetto è intitolato alla 'riscoperta della struttura nascosta': 'nascosta' perché poco visibile sul *radar* della storiografia odierna, anche per effetto di alcuni filtri frapposti alla trasmissione dei testi antichi (si pensi solo all'effetto catastrofico prodotto dalla pubblicazione del Digesto sulla sorte degli scritti dei giuristi classici); 'struttura', perché il pensiero giurisprudenziale ha continuato ad

¹ Project Nr. 341102 – Program FP7–IDEAS-ERC – Advanced Grant (SH6 – The study of the human past). Duration: 2014/2020. Host Institution: University of Pavia; P.I. Dario Mantovani; Senior Staff: Luigi Pellicchi. Junior staff: Serena Ammirati; Marta Bettinazzi; Francesco Bono; Marco Fressura; Matthijs Wibier. Sito web: <http://redhis.unipv.it/> I dati qui presentati rispecchiano lo stato della ricerca al momento della consegna del testo della relazione, nell'aprile 2016.

alimentare, fino a Giustiniano, la formazione dei giuristi, l'amministrazione della giustizia, la legislazione imperiale (in modi appunto da studiare e comprendere nella loro specificità).

La stretta connessione con le opere dei giuristi romani – le cui copie funsero da vettori materiali del pensiero giurisprudenziale per tutta l'età tardo-antica – determina l'ambito e le coordinate di metodo di Redhis: il progetto verte principalmente sul diritto privato; si interessa alle tecniche e alle mentalità, in altre parole alla cultura giuridica dal secolo IV al VI. Viceversa, i contenuti normativi sono rilevanti solo in quanto necessari a chiarire l'eventuale persistenza del pensiero giuridico classico e il livello e i caratteri della cultura giuridica tardo-antica.

Il traguardo è un *corpus* dei frammenti delle opere dei giuristi classici (e dei commenti tardo-antichi a tali opere) conservati su papiro e pergamena. La raccolta dei testi mira a dare una base documentale alle interpretazioni sul fato della giurisprudenza nello spazio della cultura giuridica tardo-antica. In questo senso, riprendendo il bel titolo del presente seminario, Redhis si propone effettivamente di rigenerare testi, per ricostruire contesti.

Ho esposto in altri interventi le ragioni che mi hanno progressivamente indirizzato verso quest'ipotesi sull'esperienza giuridica tardo-romana e mi permetto per brevità di rinviare ad essi², per esporre qui le linee di Redhis e i risultati finora conseguiti.

II. La recitatio delle opere giurisprudenziali nel prisma di una costituzione imperiale.

Come breve introduzione, mi limiterò a commentare una costituzione di Leone I, del 473, in cui sono contenuti, e convergono, alcuni dei problemi storici che il progetto si propone di studiare, e di studiare precisamente nella loro convergenza. La costituzione – che ha la forma diplomatica di un'*epistula* di risposta ad una *consultatio ante sententiam* – è conservata nel Codice di Giustiniano (C. 6.61.5):

Idem (impp. Leo et Anthemius) AA. Nepoti magistro militum Dalmatiae. Non sine ratione de negotio, quod inter matrem familias, cuius vestra suggestio meminit, et germanum eius vertitur, magnitudo tua diversis legibus ex utraque parte prolatis nostram creditur consulendam esse clementiam, cum mulier diversis iuris lectionibus idem intellegi maritum et sponsum niteretur probare, germanus mariti nomen illi soli, qui nuptias contraxerit – recitatione constitutionis divorum retro principum Theodosii et Valentiniani, qua cavetur, quidquid maritus vel uxor in potestate constituti invicem sibi reliquerint, non patri adquiri, sed ad eorum ius pertinere – imponeret [em. Krüger]. 1. Quamvis ergo significatione nominis maritus vel uxor post coeptum matri-

2 Mantovani, *Il diritto* 2003³; Id., *Diritto e storia* 2009; Id., *Costantinopoli non è Bologna* 2014.

monium intellegatur, ex quo videlicet inducta est dubietas, attamen, quia consequens est ambiguas atque legum diversis interpretationibus titubantes causas benigne atque naturalis iuris moderamine temperare, non piget nos in praesenti quoque negotio, de quo sublimitas tua suggestit, aequitati convenientem Iuliani tantae existimationis viri atque disertissimi iuris periti opinionem sequi. Qui [*del. Mommsen*] cum de dotali praedio tractatu proposito idem ius tam de uxore quam de sponsa observare arbitratus sit, licet lex Iulia de uxore tantum loquatur: qua ratione tam sponsaliciam donationem quam hereditatem, quam memoratus sponsus suam sponsam lucrari voluit, non adquiri patri, sed ad eam pervenire benignum esse perspeximus. D(ata) k(alendis) Iun(iis) Leone A. V cons.

(Trad.): Non senza ragione la Tua Altezza ha ritenuto di consultare la Nostra Clemenza riguardo alla causa che verte fra una donna (di cui fa menzione la Tua relazione) e suo fratello, dato che le due parti processuali hanno presentato norme contrastanti. Infatti, la donna si sforzava di provare, basandosi su varie citazioni giuridiche, che *maritus* (marito) e *sponsus* (fidanzato) si possono intendere identicamente; invece, il fratello obiettava che il nome di marito si applica solo a colui che abbia contratto le nozze, citando la costituzione dei divi imperatori predecessori Teodosio e Valentiniano, con la quale si stabilisce che tutto ciò che il marito o la moglie sottoposti a potestà si siano a vicenda lasciati non è acquistato dal padre, ma rientra nel loro proprio patrimonio. 1. Benché dunque stando al significato del termine il ‘marito’ e la ‘moglie’ si intenda tale dopo l’inizio del matrimonio, circostanza dalla quale è evidentemente sorto il dubbio, tuttavia poiché è coerente che le liti ambigue e vacillanti a causa delle possibili diverse interpretazioni delle norme siano composte in modo benigno e con la guida del diritto naturale, non esitiamo anche in questa causa, di cui la Tua Sublimità ci ha portato a conoscenza, a seguire l’opinione conforme all’equità di Giuliano, personaggio di tanta reputazione e coltissimo giurista, che, nel corso di una trattazione relativa al fondo oggetto di dote, ha ritenuto di applicare lo stesso regime alla moglie e alla fidanzata, sebbene la legge Giulia parli soltanto della moglie. Secondo questo ragionamento, sia la donazione fra fidanzati sia l’eredità, che il fidanzato in questione ha voluto attribuire alla propria fidanzata, abbiamo ritenuto sicuramente benigno che non vengano acquistate dal padre, ma pervengano alla donna. Inviata il 1° giugno sotto il quinto consolato di Leone (473).

Nella sua *epistula*, Leone³ dà innanzitutto atto con favore al *magister militum Dalmatiae* di averlo consultato, trattandosi di un caso in cui le parti avevano allegato

3 Sulla attribuzione della costituzione al solo Leone I (essendo allora già morto Antemio) e sulla provenienza dalla cancelleria orientale, vd. accuratamente Scarcella, *La legislazione* 1997, 28 nt. 58. Su Giulio Nepote, all’epoca molto legato all’imperatore, e destinato, dopo la morte di questi, a un breve periodo di regno in Occidente, dal 474 al 475, vd. *PLRE* 2, 777–778, sv. *Iulius Nepos* 3 e Henning, *Periclitans res publica* 1999, 52–55.

norme fra loro in contrasto: *Magnitudo tua diversis legibus ex utraque parte prolatis nostram credidit consulendam esse clementiam*. In questa formula di apprezzamento si cela la tipica rivendicazione a sé dell'*interpretatio* che gli imperatori tardo-antichi non perdono occasione di riaffermare. Al di là del luogo comune, la risposta di Leone è l'esercizio concreto dell'ideologia di cui si proclama espressione: l'imperatore tardo-antico agisce qui effettivamente come istanza unificante dell'ordinamento giuridico, voce autorizzata a coordinare le varie disposizioni che la tradizione e la più recente legislazione avevano accumulato. Su scala più generale, ciò avveniva in modo incisivo proprio attraverso la risposta a petizioni di privati (come nel cd. processo *per rescriptum*) o a consultazioni di giudici di vario livello. In questo circuito, alimentato alla base (in buona parte) dalle liti fra privati, l'imperatore e i suoi consiglieri e funzionari si trovavano perciò a contatto continuo anche con gli scritti della giurisprudenza, come questo esempio dimostra⁴.

Il caso che aveva spinto il *magister militum* Giulio Nepote a proporre la sua *consultatio ante sententiam* era una donazione nuziale e un'istituzione di erede, disposte dal fidanzato poi deceduto (*sponsus*) nei confronti della *sponsa* (*tam sponsaliciam donationem quam hereditatem, quam ... sponsus suam sponsam lucrari voluit*). La questione è se al caso si applichi o meno una costituzione di Valentiniano III (CTh. 8.19.1 = C. 6.61.1), emessa quasi cinquant'anni prima, nel 426, secondo cui *quidquid maritus vel uxor in potestate constituti invicem sibi reliquerint, non patri adquiri, sed ad eorum ius pertinere*. Più precisamente, Valentiniano aveva stabilito che tutte le attribuzioni patrimoniali che un coniuge avesse disposto a favore dell'altro coniuge in potestà rimanessero nella titolarità di quest'ultimo, mentre l'avente potestà acquistava solo l'usufrutto⁵. Il dubbio se la costituzione di Valentiniano si applicasse anche alle attribuzioni patrimoniali fra fidanzati (quando non fossero seguite le nozze, in questo caso evidentemente a causa della morte dello *sponsus*) nasceva dal fatto che – come si può constatare dalla breve pericope della *constitutio*

4 Che la norma da interpretare fosse una *lex* imperiale non è peraltro senza rilievo: l'imperatore sembra particolarmente sensibile proprio perché l'*interpretatio* è una prosecuzione del compito legislativo. Quest'atteggiamento – di cui si possono trovare numerosi riscontri sia nelle *leges* sia nei papiri giurisprudenziali – è da paragonare, per cogliere la diversa prospettiva, con il periodo giustiniano, quando saranno direttamente le *dissensiones* fra *prudentes* a diventare oggetto di decisione imperiale. Vd. sul punto la linea di ricerca descritta al § 3.

5 Vd. Kaser, *Das Römische Privatrecht* 1975, 193–201; 216–219; Voci, *Il diritto ereditario romano* 1985, 220–222; Id., *La patria potestas da Costantino a Giustiniano* 1985, 509–520; Ferretti, *Le donazioni* 2000, 201–203 (sulla natura della *sponsalicia donatio* in questo caso). Il regime dei *bona materna* fu introdotto da Costantino (CTh. 8.18.1 = C. 6.60.1 del 315²) ed esteso ai *bona materni generis* da CTh. 8.18.6 (Grat. Valent. Theod. a. 379). L'estensione del regime dei *bona materna* ai *bona ex matrimonio* è dovuta appunto alla costituzione di Valentiniano III e Teodosio del 426 (CTh. 8.19.1); una messa a punto è opera di Teodosio due anni più tardi (C. 6.61.2).

sopra riportata – la *lex* non faceva menzione degli *sponsi*, bensì parlava di *maritus* e di *uxor*. Che la norma si applicasse anche ai fidanzati è quanto sosteneva la donna coinvolta nel caso, i cui avvocati esibirono in giudizio varie *iuris lectiones* per dimostrare che lo *sponsus* era da equiparare al marito. Si opponeva il fratello della donna (il quale, si può facilmente supporre, mirava a fare rientrare gli acquisti della sorella nel patrimonio paterno, di cui sarebbe stato coerede), evidentemente facendo leva su un'interpretazione letterale dei *verba* della costituzione di Valentiniano III⁶. L'imperatore Leone, investito della questione dalla *suggestio* del *magister militum* (il quale si sarà di certo prima consultato con i suoi *adssessores* giuristi)⁷, dopo avere riconosciuto che si trattava di un caso dubbio, si espresse a favore dell'equiparazione, dapprima invocando vaghi criteri di giustizia (*titubantes causas benigne atque naturalis iuris moderamine temperare*), quindi rifacendosi a una decisione del giurista Giuliano, che colma d'ogni elogio (*tantae existimationis viri atque disertissimi iuris periti*)⁸. Benché non sia detto esplicitamente, è più che probabile che il passo di Giuliano fosse una delle *iuris lectiones* prodotte in giudizio dall'avvocato della donna⁹.

L'*epistula* di Leone, così ricca di dettagli sullo svolgimento del processo, restituisce un riflesso nitido della prassi della *recitatio*, i cui inizi sono da situare già nel Principato, e che perdura fino alla fine del periodo tardo-romano. Un testo, in genere poco valorizzato¹⁰, rivela infatti che per Cassiodoro, alla corte di Teodorico più o meno negli stessi anni in cui Giustiniano compilava il Digesto, la *recitatio* degli scritti dei giuristi costituiva addirittura uno dei tratti distintivi del *iudicium*, senza i quali un processo non poteva dirsi un vero processo. La riflessione si in-

6 Si può immaginare che la controversia sia sorta al momento della morte del comune padre, in sede di successione ereditaria.

7 Di quelli evocati dall'*Expositio totius mundi*, 25: *Berytus civitas valde deliciosa et auditoria legum habens per quam omnia iudicia Romanorum stare videntur. Inde enim viri in omnem orbem terrarum adsident iudicibus et scientes leges custodiunt provincias, quibus mittuntur legum ordinationes.* (Trad.: Beirut è una città più che deliziosa e ha scuole di diritto grazie alle quali si reggono tutti i processi dei Romani. Di qui infatti gli uomini si recano in tutto il globo per fare da *assessor* ai giudici e conoscendo il diritto custodiscono le province, alle quali vengono mandate le costituzioni). Il brano (di IV secolo) illustra in che modo l'istruzione impartita nelle scuole di diritto (in questo caso quella di Berito) si irradiasse nella pratica giudiziaria attraverso la rete costituita dagli *assessores*: sul testo, in questa prospettiva, vd. Mantovani, *More than codes* 2016.

8 Scarcella, *La legislazione* 1997, 146 nt. 213 si esprime con efficacia contro i dubbi di interpolazione avanzati a proposito di questa menzione di Giuliano.

9 Si veda, similmente, il responso di Papiniano *quod precibus insertum est* menzionato da Gordiano (C. 6.37.12, a. 240) e da Diocleziano e Massimiano C. 5.71.14 (a. 293): *utere viri prudentissimi Papiniani responso ceterorumque, quorum precibus fecisti mentionem, sententiis* (...).

10 Non è citato dallo studio antiquato, ma tuttora più completo sulla *recitatio* nel tardo-antico, di Weiss, *Recitatio* 1912, 230; lo ricordano, invece, opportunamente De Marini Avonzo, *Pagani e cristiani* 2001, 8 ss.; Puliatti, *Il diritto romano*, nt. 45.

contra nel modello da lui preparato per la nomina del *comes rerum privatarum*, nel quale Cassiodoro compara le competenze precedenti del *comes* istituito da Costantino e quelle attuali, dopo la riforma di fine V secolo (*var.* 6.8.1–2):

1. *Comitiva privatarum (...) iudicis fastigium exercere non poterat inter homines extremis conditionibus inclinatos (...)* 2. *Quid enim prius facerent inter servos iura publica, qui personam legibus non habebant? non ibi advocatus aderat, non se partes sollemni actione pulsabant; erat secretarium impolita seditione confusum et appellabatur abusive iudicium, ubi non allegabatur a partibus dicta prudentium*¹¹.

(Trad.) La comitiva dei beni privati ... non poteva esercitare l'alta carica di giudice in mezzo a uomini piegati da condizioni estreme ... Infatti, che cosa ci facevano prima i pubblici ordinamenti del diritto in mezzo ai servi, che non hanno personalità giuridica? Li non c'erano avvocati, le parti non si affrontavano per mezzo di azioni formali, l'aula era confusa da rozzi battibecchi e si denominava abusivamente processo quello in cui non venivano addotte dalle parti le opinioni dei giurisperiti.

In precedenza, il *comes* aveva la gestione delle aree rurali che facevano parte del patrimonio privato del principe e doveva occuparsi principalmente dei conflitti dei coltivatori di condizione schiavile, con il che veniva a perdersi la natura giurisdizionale stessa dell'attività del *comes*. Non c'è processo – argomenta Cassiodoro – quando non ci sono soggetti di diritto, ma schiavi; non c'è processo quando manca la retorica (rappresentata dall'*advocatus*) e quando manca il diritto. Il diritto è simboleggiato, qui, dalle azioni tipiche e dalla *recitatio* dei *dicta prudentium*. Se ancora per Cassiodoro il *iudicium* è là dove c'è la *recitatio* degli scritti dei giuristi, non stupisce perciò incontrare la medesima pratica circa mezzo secolo prima nel processo intentato davanti al *magister militum Dalmatiae*, di cui abbiamo il documento nell'*epistula* di Leone I.

L'allegazione era più che un rito: era il riflesso nel processo del valore normativo attribuito alle opere dei giuristi classici; la *recitatio* porta dunque allo scoperto questa 'struttura nascosta' dell'ordinamento tardo-antico.

La costituzione di Leone è interessante anche perché fa trasparire, in tutti i protagonisti e certamente nella cancelleria, padronanza delle *rationes iuris*. Il parere di Giuliano è infatti il fulcro di un'operazione d'interpretazione analogica, induttiva dunque e non diretta (dato che il giurista di II secolo non s'era certo potuto pronunciare sulla costituzione di Valentiniano, bensì s'era occupato del diverso caso del divieto posto dalla *lex Iulia* di alienare il fondo dotale). Il punto di partenza è che Giuliano, nonostante la *lex Iulia* parlasse di *uxor*, aveva proposto di estendere il divieto anche a tutela della *sponsa*¹². Lo stesso fa Leone con la costituzione di

11 Sul testo vd. il commento di Petrini, *Varie* 2015, 141–145.

12 Cfr. Gai II *ad ed. prov.*, D. 23.5.4; Astolfi, *Il fidanzamento* 1989, 98.

Valentiniano. Dunque, non solo Leone appoggia la sua decisione all'*auctoritas* di un giurista, ma compie un'analogia: il trattamento della *sponsa* viene equiparato a quello dell'*uxor* prendendo spunto da un caso diverso; l'interpretazione della *lex publica* serve come modello per l'interpretazione di una *lex imperiale*.

Un ultimo dettaglio può contribuire a tratteggiare la cultura e la prassi che fanno da sfondo a quest'*epistula* e al processo su cui ci apre uno spiraglio. Il passo di Giuliano invocato (presumibilmente) dalla donna e fatto proprio da Leone non è stato conservato nel Digesto, dove invece si legge un passo di analogo contenuto, tratto però dal commento all'*edictum provinciale* di Gaio (D. 23.5.4). È significativo che Leone (o la parte in causa) abbia invece preferito l'*opus magnum* di Giuliano, che non era uno dei cinque autori della cd. Legge delle citazioni (ma solo legittimato indirettamente da essa): segno che la circolazione non era ristretta ai cinque e che si preferiva, potendo scegliere, la *lectio* del giurista di maggiore peso¹³. Che vi fosse una persistente consapevolezza dell'*auctoritas* dei singoli giuristi è del resto confermato dall'encomio che, nel menzionare Giuliano, l'*imperator* gli rivolge.

Questa costituzione è dunque un interessante spaccato del funzionamento della giustizia tardo antica, da cui trapela una buona presa sulla letteratura classica, sulle sue forme argomentative e persino sulla sua storia interna.

III. Le strutture nascoste delle costituzioni imperiali: legislazione e giurisprudenza.

Fra gli aspetti che la costituzione esemplifica, conviene ora – nell'illustrare le linee di ricerca di Redhis – iniziare proprio dal valore delle costituzioni imperiali come documento della cultura giuridica classica, anche là dove esse introducessero modifiche di contenuto. Per rimanere all'esempio, la disciplina dei *bona ex matrimonio* al centro dell'*epistula* di Leone in C. 6.61.5 è certamente innovativa rispetto al diritto classico, e costituisce a sua volta uno sviluppo – tutto interno al tardo-antico – dei *bona materna*, introdotti da Costantino. Ma per valutare la cultura giuridica di quest'epoca, e i suoi legami con quella anteriore, è altrettanto rilevante che l'intervento riformatore appoggi la nuova disciplina su istituti classici. L'intervento è anzi reso necessario proprio dalla perdurante validità della struttura potestativa della famiglia (in contrasto con talune esigenze socio-economiche contemporanee); anche il contenimento degli interessi (e delle posizioni giuridiche) è trovato sfruttando la classica distinzione fra proprietà piena (riconosciuta ai figli finché restano in potestà) e usufrutto (che spetta all'avente potestà). Non solo la riforma viene configurata in modo rispettoso della struttura dei poteri familiari e dei diritti reali; è pure significativo che l'interpretazione delle costituzioni stesse,

¹³ CTh. 1.4.3 (a.426). Com'è noto, i pareri di Giuliano venivano recuperati in seconda battuta (come quelli degli altri giuristi menzionati dai cinque eletti).

in casi di controversia come quello portato all'attenzione del *magister militum* e poi dell'imperatore, venga appoggiata sugli scritti dei giuristi, cui viene evidentemente assegnato un ruolo quasi di diritto comune. Persino l'uso dell'analogia – forma tipica del ragionamento giuridico induttivo – mostra che l'imperatore preferisce comportarsi, per dire così, più da giurista che da legislatore. Gli imperatori erano insomma consapevoli che le loro costituzioni si inserivano in un ordinamento vigente più cospicuo, quanto ad ampiezza e ricchezza di figure, del quale gli scritti dei giuristi classici – per usare un'espressione di Diocleziano (C. 9.41.11.1, a. 290) – costituivano la *perennis scientiae memoria*¹⁴.

Alla lettura delle costituzioni imperiali al fine di cercarvi i riflessi della cultura classica, il progetto Redhis dedica un apposito gruppo di lavoro, formato in collaborazione con Salvatore Puliatti (Parma), con il collega Marco Gardini (Parma), e con il post-doc del progetto Francesco Bono.

Il lavoro, che procede attraverso lo spoglio sistematico delle costituzioni da Costantino a Giustiniano, si avvale anche dell'analisi linguistica, stilistica e retorica (sotto il profilo dell'*inventio*, dell'*elocutio* e della *dispositio*). Su questo terreno Redhis ha avviato, una promettente collaborazione con filologi, storici della letteratura latina e storici interessati alla dimensione comunicativa dei testi. La lettura in filigrana dell'apporto giurisprudenziale trae infatti molto vantaggio da una migliore comprensione della tecnica compositiva delle *leges* tardo-imperiali, che spesso, nel perseguire specifici intenti comunicativi, si allontanano – intenzionalmente – dallo stile dei giuristi classici (come del resto impone il diverso genere letterario: basti pensare alle forme che connotano la corrispondenza epistolare o il proclama editale)¹⁵. Anche in questo caso, un pregiudizio classicista ha spesso fatto considerare sintomo di regresso sul piano del tecnicismo giuridico ciò che invece è sofisticata trasposizione del lessico giuridico in un più alto registro linguistico. Anche le costituzioni sono il prodotto di una serie di codici espressivi e culturali, a loro volta 'strutture nascoste' da riportare alla luce per meglio comprendere anche la componente giuridica¹⁶.

¹⁴ Per questa prospettiva d'analisi delle costituzioni imperiali, esemplificata su Theod. e Valent. C. 6.30.18 (a. 426), vd. Mantovani, *Diritto e storia* 2009; applicata alle *constitutiones* giustinianee, Puliatti, *La politica legislativa* 2014; Bono, *Giustiniano e il sapere giurisprudenziale* 2014.

¹⁵ Mi limito a citare su questo fronte tre contributi importanti negli ultimi anni: Moroni, *Virgilio nel Codex Theodosianus* 2003; Eich Armin/Eich Peter, *Thesen zur Genese* 2004 (cf. Eich A., *Zu einigen Strukturveränderungen* 2007); Dillon, *The Justice of Constantine* 2012 (cf. Id., *The Emperor's New Prose* c.d.s.).

¹⁶ Sul tema vd. il Workshop Redhis (17–18 marzo 2016) *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica: lingua, retorica e pensiero giuridico classico*, con la partecipazione di F. Bono, A. Canobbio, J. M. Carrié, M. Christol, M. Gardini, I. Gualandri, D. Mantovani, B. Moroni, S. Puliatti, E. Romano.

IV. Le testimonianze delle opere dei giuristi romani su papiro e pergamena: una ricerca pluridisciplinare.

L'arresto quasi improvviso di una letteratura giurisprudenziale con le caratteristiche classiche (prodotto di giuristi che erano al tempo stesso protagonisti della elaborazione del *ius*), avvenuto nel corso del III secolo d.C., non lasciò sguarnito il campo della giurisprudenza, come abbiamo visto. Il pensiero giurisprudenziale fu affidato alla copia, alla circolazione e all'uso (didattico e giudiziale) delle opere classiche, *perennis scientiae memoria*. Ma una valutazione di questo fenomeno fondamentale di trasmissione culturale è ostacolato dalle condizioni della tradizione. La pubblicazione del Digesto, e il divieto di citazione che colpì gli scritti precedenti, determinarono una cesura di cui è difficile trovare il parallelo nella letteratura latina.

Quella fitta matrice di scritti dei giuristi – da cui traevano le loro *lectiones* gli avvocati evocati da Cassiodoro o le parti in causa nel processo su cui fu chiamato a pronunciarsi Leone o ancora, per portare un esempio a tutti noto, i caudici biasimati da Ammiano Marcellino pronti a scovare persino nei reconditi libri di giuristi repubblicani citazioni capaci di rovesciare le sorti d'un processo – quell'*antiquae sapientiae librorum copia*¹⁷ è andata perduta quasi interamente e ci appare quasi solo di riflesso. Le Istituzioni di Gaio fanno clamore proprio per la loro singolarità¹⁸.

In realtà, le testimonianze dirette non mancano. Non mi riferisco alle antologie compilate con scopi diversi nel IV e nel V secolo in Occidente (anche se anch'esse meritano una riflessione che ne spieghi la genesi e la destinazione)¹⁹, salvatesi in manoscritti di provenienza non archeologica (in palinsesti o collezioni medievali). Per ragioni ben note, l'orizzonte della ricerca si deve concentrare sulla tradizione orientale, cioè quasi esclusivamente egiziana²⁰.

Basti considerare che, secondo un calcolo di qualche anno fa (che – come si dirà – il progetto stesso porterà a ritoccare sensibilmente in aumento), relativo

17 C. Tanta 17 (a. 533).

18 Alle *Institutiones*, nella prospettiva precisamente della circolazione e del riuso tardoantico, di cui costituiscono il caso più macroscopico e documentato, è stato dedicato, nell'ambito del progetto Redhis, il Collegio di diritto romano Cedant 2016: *Le istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di D. Mantovani e U. Babusiaux.

19 A questa produzione sono dedicati gli studi di Marta Bettinazzi, romanista, e Matthijs Wibier, filologo, dell'*équipe* di Redhis; ai *Tituli ex corpore Ulpiani* e all'insieme delle opere ritenute (forse a torto) pseudoepigrafe si dedica David Johnston (Edinburgh). Simon Corcoran UCL-Volterra si occupa della fortuna (anche interpretativa) del Gregoriano e dell'Ermogeniano.

20 Un caso complesso, per cultura e geografia, sono le testimonianze siriane, studiate in prospettiva romanistica in collaborazione con David Kremer (Paris-Descartes) e Francisco Andrés Santos (Valladolid).

ai testi latini, «tra i testimoni di contenuto letterario di provenienza archeologica databili tra il I sec. a.C. e il VI-VII sec. d.C., numericamente scarsi se paragonati ai corrispondenti reperti greci, quasi la metà sono di contenuto giuridico»²¹. L'accertamento della cultura giuridica classica nel tardo-antico ha dunque una strada maestra, che è quella del censimento e della valutazione dei testimoni delle opere dei giuristi (o dei commenti tardo-antichi a tali opere). È il fulcro di Redhis.

Nella logica dell'European Research Council, i finanziamenti servono a costruire *équipes* che possano contare in modo stabile su specialisti di diverse discipline, che amplino per quanto possibile la riflessione sui fenomeni, al punto da trasformare la qualità stessa delle interrogazioni e delle risposte. Nel caso di Redhis, abbiamo potuto assicurare la collaborazione pluriennale di una paleografa e di un papirologo, Serena Ammirati e Marco Fressura, e di Matthijs Wibier, filologo esperto di fonti giuridiche nella loro dimensione anche culturale e letteraria. Ammirati e Fressura, in particolare, sotto la direzione mia e del collega Luigi Pellecchi, sono impegnati nella direttrice fondamentale del progetto, volta alla raccolta ed edizione dei testimoni su papiro e pergamena delle opere dei giuristi classici. Per l'opera di commento più strettamente tecnico-giuridico papirologi e filologi sono affiancati da studiosi di diritto romano di vari paesi²²; per i papiri greci, il gruppo si avvale della supervisione di Bernard Stolte (Groningen)²³.

È da sottolineare – altro aspetto favorito, per non dire imposto dalle nuove forme della ricerca scientifica, su cui mi pare l'occasione di formulare qualche breve considerazione – che l'esecuzione procede attraverso una reale collaborazione fra il coordinatore del progetto, l'*équipe* che lavora a Pavia e i singoli studiosi²⁴. Quest'interdipendenza non è solo la conseguenza delle differenti competenze richieste, che renderebbero sterile l'isolamento; siccome il lavoro di ciascuno è espressione dell'idea di fondo del progetto Redhis e della sua organizzazione – nel reperimento e nell'affidamento dei testi (spesso inediti individuati per la prima volta dall'*équipe* di Redhis), nei metodi e nel mutuo scambio di informazioni – il

21 Ammirati, *Per una storia del libro latino antico* 2010, 55. Parlando di 'testimoni di contenuto letterario' l'A. esclude ovviamente dal computo i documenti della prassi giudiziale e negoziale.

22 U. Agnati (Parma), S. Alessandri (Bari), F. Battaglia (Zürich), C. Buzzacchi (Milano Bicocca), M. Crawford (UCL), N. Cornu-Thénard (Rennes), V. Giodice (Bari), A. Lovato (Bari), V. Marotta (Pavia), E. Metzger (Glasgow), F. Nasti (Cassino), E. Nicosia (Catania), A. Petitto (Bari), S. Pietrini (Siena), S. Puliatti (Parma), J. Ruggiero (Siena), B. Stolte (Groningen).

23 Per l'edizione di alcuni frammenti è stata inoltre avviata una collaborazione con i papirologi J. Gascou (Parigi), A. Mavela (Oslo), G. Nocchi Macedo (Ann Arbor) e con la paleografa Simona Gavinelli (Univ. Cattolica Brescia).

24 L'interazione avviene sia attraverso l'apposito sito Redhis (con Area riservata per la circolazione e condivisione dei documenti di lavoro) sia attraverso incontri periodici. E' invece destinato anche alla disseminazione in pubblico un ciclo di Workshop.

contributo di ciascuno si arricchisce dei risultati e dei suggerimenti che vengono dall'avanzamento del progetto nel suo complesso. Da ciò discende anche la necessità di una politica editoriale che garantisca la pubblicazione dei risultati sotto la supervisione del P.I. e dell'équipe, pur nell'ovvio riconoscimento della autorialità e del lavoro di ciascuno. Sono aspetti non abituali nella prassi del lavoro scientifico umanistico, che tuttavia – nel rapporto positivo fra l'*incommodum* di una minore indipendenza e il *commodum* di un mutuo, effettivo scambio scientifico – costituiscono il riflesso della pluralità dei ricercatori e della pluridisciplinarietà, quando sia intesa non come annacquamento dei singoli specialismi, bensì come convergenza e reciproco potenziamento intorno al tema comune.

V. L'edizione delle opere dei giuristi romani su papiro e pergamena: tipologia e edizione. Base di partenza e progressi.

In un lavoro recente, pubblicato in coincidenza con l'avvio del progetto e che ne costituisce la base di partenza, ho censito i testimoni delle opere delle giurisprudenza romana (o commenti a tali opere) su papiro e pergamena – cioè tutti quelli a quel momento noti – organizzandoli in una tipologia testuale²⁵. Questi frammenti, oltre che per quello che ciascuno può dire, sono istruttivi se collocati in serie: coglierne gli elementi ricorrenti, e gli aspetti distintivi, consente di farsi un quadro delle varie forme in cui avveniva la trasmissione e il riuso dei testi giurisprudenziali. Sotto questo profilo, le testimonianze giurisprudenziali su papiro e pergamena di provenienza orientale (secondo la distinzione spiegata sopra) possono a mio avviso essere ripartiti in due grandi tipi:

- a) le copie di opere classiche, il cui più antico esempio, di pieno I secolo o inizio II, è il frammento di *volumen* P.Mich. VII 456 + P.Yale inv. 1158r (talune di queste opere si devono distinguere perché recano segni di lettura interlineari o marginali) e
- b) i testi greci di argomento giurisprudenziale, che sono a loro volta da distinguere in vari generi. In taluni casi, hanno forma di commento lemmatico a scritti di giuristi classici (sullo stile degli *scholia Sinaitica*); altre volte, per lo stato frammentario in cui si presentano, la loro natura è incerta, potendosi trattare di commenti lemmatici oppure di trattati che pur basandosi su opere di giuristi classici (di cui talora citano brani), rielaborano più liberamente la materia (come è sicuramente il caso per la raccolta di *regulae iuris* e *significationes verborum* di PSI XIII 1348 o per il cd. *dialogus Anatolii* di P.Berol. inv. 11866). Come ultimo sottotipo, ho indicato i testi greci a loro volta provvisti di glosse marginali (greche), il che può essere segno della loro autonomia.

²⁵ Mantovani, *Costantinopoli non è Bologna* 2014, 118–121.

La tipologia, nelle sue articolazioni, comprende dunque: a1) opere di giuristi classici; a2) opere di giuristi classici con glosse interlineari o marginali; b1) testi greci editi autonomamente, a commento di testi latini²⁶; b2) testi greci di cui è incerto se siano commenti a testi latini o trattati autonomi; b3) testi greci con glosse greche; b4) testi greci letterariamente autonomi (anche se basati su opere di giuristi classici).

Sulla base della lista così approntata dei testi di diritto romano su papiro e pergamena, in latino e greco, di provenienza orientale, nel corso dei primi due anni di Redhis, Serena Ammirati e Marco Fressura, recandosi presso le principali istituzioni di conservazione europee ed extraeuropee, hanno intrapreso una verifica sistematica e un esame autoptico di tutti i testimoni antichi già selezionati, nonché di alcuni pezzi, finora ignoti, identificati *in loco*. Si tratta, nel complesso, di un numero consistente di frammenti papiracei e pergamenei di provenienza archeologica, ai quali si aggiungono altri frammenti tardo-antichi di ininterrotta conservazione archivistico-bibliotecaria, che si presentano in forma di palinsesti e *membra disiecta*. L'esame è stato condotto con l'ausilio del microscopio ottico e digitale (anche a infrarosso), e soprattutto con la lampada a luce ultravioletta. Quest'ultima, di uso limitato in papirologia poiché efficace solo con alcuni tipi di inchiostro a base metallica, è in grado di migliorare la visibilità di scrittura evanida e permette di distinguere tracce effettive da elementi ingannevoli quali fibre molto scure e tracce di sporco. Questo tipo di esame ha reso possibili non solo significative nuove letture di papiri già editi, ma anche l'identificazione di nuovi testi celati in frammenti, solo sommariamente descritti in cataloghi e repertori.

Il lavoro di ricognizione fin qui condotto è andato oltre le più rosee aspettative. L'originaria lista, infatti, comprendeva 45 *item* e si è quasi raddoppiata, raggiungendo gli 85 *item* (i singoli numeri di inventario toccano il centinaio, ma molti di essi rappresentano frustuli riconducibili agli stessi manoscritti originari); e non si esclude che il numero possa ancora aumentare. Alcuni dei frustuli segnalati come dubbi nella lista di partenza sono stati definitivamente ricompresi nell'elenco, nuovi pezzi si sono aggiunti a frammenti o gruppi di frammenti già inseriti nell'elenco stesso.

In appendice al presente intervento fornisco l'elenco aggiornato dei papiri e pergamene che formano ad oggi il *corpus* dell'edizione Redhis. Con essi ho segnalato anche alcuni frustuli la cui condizione inedita o frammentaria aveva precluso, in mancanza di un esame diretto, ipotesi sul contenuto²⁷.

²⁶ Unica variante rispetto al saggio *Costantinopoli non è Bologna* 2014: la rubrica b1 ivi distingue un frammento recante nota marginale *hor(aios)* e glossa marginale in greco contenente il lemma latino *paganorum*, apposta a un testo giuridico non identificato, dunque non collocabile nella tipologia; si tratta di P.Berol. inv. 6758 = Lowe *CLA* 8.1034 (MP³ 2992).

²⁷ Mantovani, *Costantinopoli non è Bologna* 2014, 117 e nt. 45.

A commento, si può già osservare che la validità del quadro tipologico delineato permane, perché le nuove accessioni si mostrano con esso coerenti sotto ogni punto di vista: bibliologico, paleografico, testuale²⁸. Le nuove testimonianze, insomma, consolidano le fondamenta della ricerca.

Rinviando ovviamente all'edizione ora in corso dei singoli pezzi, posso offrire qui una panoramica degli aspetti salienti.

Nell'ambito dei frammenti riconducibili ad autori della giurisprudenza classica, le recenti acquisizioni di Redhis riguardano innanzitutto il ritrovamento di opere delle quali non si conoscevano, finora, testimoni di tradizione diretta. Uno dei nuovi frammenti proviene da un'edizione dei *manualia* di Paolo²⁹; in un altro, seppure già noto, è stato ora possibile riconoscere un esemplare delle *Institutiones* di Marciano (l. 2 e forse 1), il primo finora pervenuto per tradizione diretta di quest'opera. Si tratta di P.Vindob. L 59 + 92, che si può identificare con una certa sicurezza, sia pure indirettamente, grazie al confronto con I. 1.25.16 (che descrive i termini per la presentazione dell'*excusatio*, dal momento in cui il tutore ha notizia della nomina). A sua volta il confronto con D. 27.1.21 rende verosimile che questa pagina delle Istituzioni di Giustiniano dipenda da Marciano. Il papiro attesta dunque un passaggio del 2 libro delle *Institutiones* di Marciano escluso dal Digesto (che in questo punto, fra D. 27.1.21 pr. e il § 1, ha operato drastici tagli) e conservato invece nelle *Institutiones* di Giustiniano (con minime varianti lessicali e compresa una citazione di Scevola). Se questa coincidenza consente l'identificazione, le restanti porzioni di P.Vindob. L 59 + 92 ci conferiscono testo di Marciano finora inedito. Il primo dei tre frammenti (un bifolio su due colonne, una sola delle quali preservata su ciascun foglio) verte come detto sulla tutela, trattata da Marciano nel 2 libro (*Pal.* I, § 57–62; per i fr. 63–66 è difficile seguire la proposta di Lenel); le due colonne conservate del fr. II riguardano casi di manomissione, e sono perciò più probabilmente del I libro, così che i frammenti provengono verosimilmente da un codice completo dell'opera. Un aspetto da sottolineare è che vi compare, per la prima volta direttamente attestata per il manuale di Marciano, una divisione in rubriche: *r(ubrica) De tutore honorar[io] r(ubrica)* (fr. I f. I recto, col I, lin. 4; riproduzione già in Seider, *Paläographie* II.2, 50–51 + tav. III). È una conferma della diffusione di questi elementi paratestuali, su cui già i primi risultati del progetto hanno attirato l'attenzione, fornendo elementi per definire in modo più preciso la *layout* e la suddivisione interna degli scritti dei giuristi, che ricorda più in generale quella dei testi normativi, comprese le *leges* epigrafiche. Si è fra l'altro potuto appurare

²⁸ Per una prima analisi paleografica, bibliologica e codicologica dei materiali considerati vd. Ammirati, *Per una storia del libro latino antico* 2010, e ora anche ead., *Sul libro latino antico* 2015.

²⁹ Di questo autore era finora noto un solo esemplare, P.Grenf. II 107, riferibile all'*ad edictum*, oltre ovviamente alle *Pauli Sententiae* (BPL 2589).

che l'introduzione delle rubriche era già presente nei rotoli, e dunque non è legata all'adozione del formato *codex* come generalmente si riteneva³⁰.

Di identificazione incerta, ma probabilmente di epoca severiana o poco posteriore, è l'opera attestata da P.Heid. L 3. A partire dalla trascrizione proposta da Seider nel 1979 (*Paläographie* II.2, 41) ma sulla base di una revisione autoptica, Fara Nasti è pervenuta a una nuova interpretazione del testo: il riferimento ad una *quarta Severiana* (lin. 5) e la valutazione dell'intero contesto lasciano infatti pensare che nel frustolo si alluda ad un provvedimento di Settimio Severo – già noto da alcune costituzioni imperiali (C. 6.50.5, a. 223; C. 8.56.2, a. 239) e da pochi brani giurisprudenziali – con il quale il *princeps* avrebbe esteso, fra il 193 e il 197, il regime della legge Falcidia alle *donationes mortis causa*. A prescindere dal fatto che l'estensore della costituzione potrebbe essere stato Papiniano, a parte Papiniano stesso, solo Ulpiano e Marciano trattano del provvedimento; perciò P.Heid. L 3 potrà essere collocato fra le opere giurisprudenziali di età severiana o tardo severiana o di poco posteriore. L'opera della quale il frustolo è testimone dovrebbe essere di tipo casistico-problematico, come *Quaestiones, Responsa, Disputationes*.

Sicuramente riconducibili ai *responsa* di Papiniano sono invece due nuovi esemplari rinvenuti nella collezione berlinese. Nel caso di P.Berol. inv. 14079 l'identificazione con l'opera del giurista classico è resa sicura dalla corrispondenza dei resti di scrittura di 6 linee del papiro con due passaggi del primo libro dei *Responsa*, già noti attraverso il Digesto (D. 50.1.17.6 e D. 40.10.1 pr.). Data l'assenza di *inscriptions* (sia *in extenso* sia nel genere delle forme contratte, noto per es. attraverso i *Fragmenta Vaticana*), Luigi Pellicchi ha ipotizzato che il frammento appartenesse a un esemplare autonomo dei *libri responsorum*, il quale verrebbe così ad aggiungersi ai frammenti già noti di Berlino e Parigi, al tempo stesso permettendo di migliorare la palinogenesi dell'opera classica (attese le due diverse sezioni dell'opera alle quali O. Lenel riteneva dovessero invece ricondursi i due escerti: cfr. *Pal.* 1.882 § 390, 884 § 403).

Nel caso di P.Berol. inv. 11323 (presentato anch'esso da Luigi Pellicchi nel corso del workshop londinese di Redhis)³¹ appare invece più problematico dare un giudizio definitivo sulla identificazione del testo tràdito e, più ancora, sulla natura complessiva dell'opera, alla quale apparteneva l'esemplare della collezione berlinese. Da un lato, infatti, ben 9 linee di quello che si direbbe il lato pelo e 12 linee del lato carne si lasciano ricondurre a quattro passaggi del secondo libro dei *Responsa*, noti anche in questo caso attraverso il Digesto (rispettivamente: D. 29.5.20 e D. 6.1.48; D. 6.1.65 pr. e D. 6.1.65.1). Dall'altro lato, in tre casi su quattro la corrispon-

30 Vd., sulla base degli elementi raccolti dalla ricognizione dei papiri, Mantovani, *Tituli e capita* 2015. Un ulteriore quadro è stato presentato al Workshop *Rediscovering the Hidden Structure. A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity A Workshop on the REDHIS Project*, organizzato dal Project Volterra presso UCL (4–5 dicembre 2015).

31 Vd. nt. prec.

denza non sarebbe comunque completa, con il dato singolare che a mancare, per due degli escerti, sarebbe la motivazione che figura invece nel Digesto in coda alla parte per così dire dispositiva del responso. Allo stato sembrerebbe dunque che il papiro prometta interessanti sviluppi di indagine sulle modalità di trasmissione del *corpus* papiniano nel tardo antico.

Di un altro importante testimone di quest'opera papiniana, P.Berol. inv. 6762 + 6763 + P.Louvre E 7153, è stata individuata una nuova porzione, del tutto inedita, che reca anche un'ampia glossa marginale in greco.

Anche la nostra conoscenza della tradizione diretta dell'*ad edictum* di Ulpiano, sebbene già rappresentata da papiri quali P.Ryl. III 474 e PSI XIV 1449, sembra ora arricchirsi di almeno un'ulteriore testimonianza.³²

Di un certo numero di frammenti segnalati da cataloghi e repertori, che hanno finora resistito a un'identificazione certa, il riesame condotto sulla base delle trascrizioni di Ammirati e Fressura ha confermato la natura giurisprudenziale.

P.Berol. inv. 6758 presenta una parte testuale gravemente danneggiata, ma vi si legge tuttavia, ora in modo completo, una glossa marginale greca³³ su questioni di diritto ereditario; e al medesimo argomento sembra potersi ricondurre anche la trattazione in P.Berol. inv. 6759 + 6761, noto tramite i *Codices Latini Antiquiores* (CLA VIII 1035), ma mai pubblicato.

Interessanti risultati nella ricerca di ulteriori testimoni della giurisprudenza classica sono derivati dalla ricognizione della serie latina dei papiri della Österreichische Nationalbibliothek (Vienna), molti dei quali solo sommariamente elencati e descritti in *ChLA* XLIII³⁴. Tra questi, va annoverato un pregevole frammento in capitale libraria, che un'intuizione di Ammirati ha permesso di ricongiungere con un frustolo appartenente alla collezione del Museo del Louvre; ma si rivela notevole anche P.Vindob. L 26, che tramanda un testo d'età severiana in tema di latinità, finora mai trascritto e studiato nonostante il frammento fosse già apparso in *CLA* X 1524. Il testo (un piccolo frammento di pergamena quasi sicuramente usato come rinforzo per la legatura di un codice di papiro, scritto su due colonne, in un'unciale già progredita verso la forma BR e databile al V secolo) cita la *lex Iunia* e i (liberti) *Latini*. La forma della citazione della coppia imperiale autrice di una disposizione finora sconosciuta – lato A, col I, lin. 1–2: *imp(eratores) n(ostri) Sev(erus) et Ant(oninus)* – mi pare restringa l'attribuzione dell'opera a giuristi come Callistrato (l'unico di cui sia conosciuta una citazione con la stessa modalità: 6 *cogn. D.* 1.19.3.2; cfr. 5 *cogn. D.* 50.2.11) e Papiniano o, meno facilmente, Paolo (per Ulpiano potrebbe trattarsi solo di opere apparentemente precoci, come il *l.s. de*

32 Di cui dà prima notizia Ammirati, in *Athenaeum* 2017.

33 Già pubblicata in veste molto lacunosa, al punto da risultare inintelligibile, in McNamee, *Annotations* 2007, 512.

34 Dorandi, in Bruckner-Marichal, *Chartae Latinae antiquiores* 1995.

excusationibus, mentre meno probabili sono i grandi commentari, considerata la citazione che considera entrambi i *principes* viventi).

Testi di argomento giurisprudenziale in lingua greca – trattazioni autonome e commenti a opere della letteratura classica – sono ampiamente attestati dai papiri. Anche in questo caso, l'esame dei testimoni condotto dai papirologi ha permesso nuove letture e, ai giuristi, nuove interpretazioni. Si segnalano in particolare: P.Ant. III 152, riportato nell'ambito della letteratura pregiustiniana grazie alla lettura finalmente completa del primo dei due *marginalia* presenti sul manoscritto e il considerevole perfezionamento della lettura del secondo³⁵; il già citato P.Berol. inv. 11866, che leggiamo ora in un testo ampiamente revisionato, che sarà edito da Fressura e Stolte³⁶; PL II/38 e PSI XIII 1348, entrambi migliorati nella loro veste editoriale, con un particolare avanzamento nella conoscenza della struttura e articolazione testuale del secondo, all'interno del quale Federico Battaglia e Serena Ammirati hanno potuto rintracciare anche citazioni di giuristi passate prima inosservate.

Per la sua estensione e importanza, fra i testi già editi merita una menzione speciale P.Bernardakis, cioè gli *Scholia Sinaitica*, che, nonostante le difficoltà finora incontrate nel reperimento e accesso all'originale, rimane fra gli obiettivi di studio del progetto Redhis (l'edizione sarà curata da chi scrive e da Bernard Stolte) anche grazie alla collaborazione avviata con la Biblioteca Apostolica Vaticana, che conserva preziose riproduzioni del papiro risalenti a un secolo fa circa. Anche nell'ambito della produzione in greco, non è mancato un lavoro di edizione di testi prima sconosciuti o trascurati. P.Vindob. L 101 + 102 + 107, già noto attraverso *CLA X* 1536³⁷, è stato trascritto per la prima volta; del gruppo di frustuli minori L 102 a-f, i frammenti b, c sono stati ricondotti a uno dei frammenti maggiori L 101 + 107, mentre il fr. f è stato riconosciuto quale non pertinente e identificato da Fressura come porzione di un'edizione latinogreca dell'*Eneide* di Virgilio³⁸. Testi del tutto nuovi, da pubblicarsi *ex novo* e riconducibili all'ambito delle trattazioni di diritto romano in lingua greca, sono inoltre rappresentati da frustuli conservati a Berlino, Vienna e Strasburgo.

Se questo panorama vale per le opere giurisprudenziali classiche e i commenti greci ad esse, che costituiscono l'obiettivo iniziale di Redhis, la perlustrazione delle collezioni museali ha portato alla luce, come inatteso *fringe benefit*, una serie di

35 Precedentemente, con risultati incompleti Barns/Zilliacus, *The Antinoopolis Papyri* III 1967, 86 ss.; Seidl, *Juristische Papyruskunde* 1967, 546–547; Seider, *Paläographie* II.2, 109–110 + tav. XIX 1981; Amelotti/Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustiniane* 1985, 32–34 nr. 4; McNamee, *Annotations* 2007, 507–508 + tav. XXV.

36 Precedentemente, Schönbauer, *Ein neuer juristischer Papyrus* 1933, e id., *Ein neues vorjurustinianisches Werk* 1933; per i *marginalia*, McNamee, *Annotations* 2007, 503–504.

37 Vd. anche Seider, *Paläographie* II.2, 73 + tav. VIII 1981.

38 Fressura, *Un frammento di "glossario virgiliano"* 2016.

testi pertinenti ai codici tardo-antichi, e più in generale alla legislazione imperiale (questa categoria di testi è identificata, nella lista in appendice, dalla lettera 'c').

Oltre alla recente riedizione di P.Gen. Lat. inv. 6³⁹ – che ha escluso, grazie alla identificazione con una costituzione di Onorio, la sua natura giurisprudenziale invece ipotizzata nell'*editio princeps*⁴⁰ – il riesame di P.Berol. inv. 16976 e 16977 ha rivelato che i due papiri – già ritenuti parte di un medesimo manoscritto vergato da più mani⁴¹ – devono essere considerati separatamente. P.Berol. inv. 16977, in particolare, contiene un elenco di costituzioni imperiali, delle quali vengono richiamate in latino solo le prime parole e riferito sommariamente il contenuto in greco; P.Berol. inv. 16976 va invece ricondotto a un considerevole gruppo di frammenti inediti della medesima collezione berlinese, tutti provenienti da un codice papiraceo del Codice Teodosiano corredato da un ricco apparato di *marginalia* greci dovuti ad almeno tre diverse mani⁴². L'importanza di questo cimelio deriva non solo dalle informazioni ricavabili dalle glosse, ma anche dalla porzione stessa del testo trådito – giunto a noi, tramite la tradizione medievale occidentale, in una forma non integrale – e restituisce frammenti di titoli e costituzioni non altrimenti noti. Finalmente identificato anch'esso quale frammento del *Theodosianus* (libro XIV) è altresì un frammento vindobonense, che pure non trova un esatto riscontro nel testo trådito dal fondamentale testimone Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 886. Non è da escludere che a una sezione solo parzialmente nota dello stesso *Theodosianus* debbano forse essere ricondotti altri frustuli papiracei viennesi inediti, che trovano corrispondenze testuali parziali solo con alcune costituzioni presenti nel *Codice giustiniano*.

Infine, vale la pena di menzionare l'identificazione di un P.Berol. finora inedito (inv. 14081)⁴³, quale nuovo testimone di età giustiniana di un frammento del libro sesto del *Digesto*.

Elenco dei frammenti (editi + inediti)

Membra disiecta in più collezioni ripetuti tra [].

Tipologie (vd. *supra*, p. 177–178):

- a1. opere giurisprudenziali
- a2. opere giurisprudenziali con glosse
- b. commentari greci
- ci. testi normativi
- c2. testi normativi con glosse

39 Ammirati/Fressura/Mantovani, *Curiales e cohortales* 2015.

40 Radiciotti, *Interpretatio* 2011.

41 Schubart, *Actio condicticia* 1945.

42 Un primo resoconto può leggersi in Ammirati, *Sul libro latino antico* 2015, 93 e nt. 2.

43 È in corso la pubblicazione a cura di Fressura e Mantovani. Ne ha resa nota l'esistenza Ammirati, *Sul libro latino antico* 2015, 98.

		LDAB	MP ³
Aberdeen, University Library			
a1	P.Aberd. 130 inv. 2 c	5169	2983
Ann Arbor, Michigan University Library + Yale, Beinecke Library			
a1	P.Mich. VII 456 + P.Yale inv. 1158r	4481	2987
Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung			
a1	BKT IX 200 (= P.Berol. inv. 21294) + P.Berol. inv. 11753 [+ P.Vindob. L 90]	3525	2957
a1	BKT X 30 = (P.Berol. inv. 11324 + P.Berol. inv. 21295 [BKT IX 200])	5766	2990
a1	P.Berol. inv. 6757	4133	2985
a1	P.Berol. inv. 6759+6761	6227	2993
a1	P.Berol. inv. 11323	5765	2989
a1	P.Berol. inv. 11325	6076	3025
a1?	<u>P.Berol. inv. 14069</u>		
a1	P.Berol. inv. 16987	139903	
a2	P.Berol. inv. 6758	6226	2992
a2	P.Berol. inv. 6762+6763+ <u>21317</u> [+ P.Louvre inv. E 7153]	3521	2955
a2	P.Berol. inv. 14079		
a2	P.Berol. inv. 16988		
b	P.Berol. inv. 11866	6078	2277
b	<u>P.Berol. inv. 13249</u>		
b	<u>BKT X 16 (= P.Berol. inv. 13924)</u>	154379	2277.01
b	<u>P.Berol. inv. 14058</u>		
b	<u>P.Berol. inv. 14067+14068+14070+14073</u>		
b	<u>P.Berol. inv. 14071+14074</u>		
b	<u>P.Berol. inv. 14077</u>		
c1?	P.Berol. inv. 11533 [+ P.Fay. 10]	4130	2961
c1?	<u>P.Berol. inv. 14066</u>		
c1	<u>P.Berol. inv. 14081</u>		
c2	<u>P.Berol. inv. 14057 + 14059 + 14060 + 14061 + 14062 + 14064 + 14065 + 14072 + 14075 + 16976 + 16986</u>		
c2?	<u>P.Berol. inv. 14080</u>		
c2?	<u>P.Berol. inv. 14087</u>		
c2	P.Berol. inv. 16977	5929	2281
Bloomington, Indiana University			
b	CLA XI 1648	9080	2982.1

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana			
a2	PSI XI 1182	1068	2953
a2	PSI XIV 1449	4131	2960
b	PL II/38	117810	2955.1
b	PSI XIII 1348	5796	2982
Firenze, Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli"			
b	PSI XIII 1349	6273	2278
b	PSI inv. CNR 132	139905	
Genève, Bibliothèque			
c1	P.Gen. Lat. inv. 6	8298	
Heidelberg, Institut für Papyrologie			
a1 ?	P.Heid. L 2	6280	2976
c1?	P.Heid. L 3	9947	2973
c2	P.Heid. L 4	2557	2966
Ἱερὰ Μονὴ Θεοβαδίστου Ὁρους Σινᾶ			
b	P.Bernardakis	3256	2958
København, Institute for Greek and Latin + Roma, Collezione privata			
a1	P.Haun. III 45 + P.Arangio-Ruiz s.n.	4134	2991
Leiden, Universiteitsbibliotheek			
a1	BPL 2589	3524	2956
London, British Library			
c1	P.Oxy. XV 1813	6120	2963
Manchester, John Rylands Library			
a2	P.Ryl. III 474	2558	2974
b	P.Ryl. III 475	5979	2280
b	P.Ryl. III 476 / 5813 / 2282		
c1	P.Ryl. III 479	2554	2967
?	P.Ryl. III 480	5982	2980
?	P.Ryl. III 481	5983	2981
München, Bayerische Staatsbibliothek			
a1	P.Monac. inv. L 2r	9984	2993.6
New York, Morgan Library and Museum			
b	P.Amh. II 27 / 6133 / 2977		
a1	P.Amh. II 28	5820	2978
b	P.Ness. II 11	6469	2284
b	P.Ness. II 12	6583	2285.0

Oxford, Weston Library			
a1	P.Grenf. II 107	3911	2972
c1?	P.Fay. 10 [+ P. Berol. inv. 11533]	4130	2961
Oxford, Sackler Library			
a1	P.Ant. I 22	4132	2979
a1 ?	P.Ant. III 155	5712	2979.3
a1	P.Oxy. XVII 2089	5759	2975
a1	P.Oxy. XVII 2103	1067	2954
b	P.Ant. III 152	6136	2979.1
b	P.Ant. III 153	6326	2979.2
Paris, Musée du Louvre			
a1	PLouvre inv. E 10295bis [+ P.Vindob. L 141]	4232	3022.3
a2	PLouvre inv. E 7153 [+ P.Berol. inv. 6762+6763+21317]	3521	2955
Paris, Institut de Papyrologie de la Sorbonne			
c2	PSorb. inv. 2173	2555	2971
c2	PSorb. inv. 2219	2555	2971
Pommersfelden, Schloss Weissenstein			
c2	PPommersf. L 1-6	2556	2967.1
Sankt Gallen, Stiftsbibliothek			
a1	Ms. 908, pp. 277-292	8377	
Strasbourg, Bibliothèque Universitaire			
a1	P.Stras. L 3 + 6B	4137	2962
a1	P.Stras. L 9	10741	2983.01
b	P.Stras. G 85		
Verona, Biblioteca Capitolare			
a1	Ms. I (1) (fol. XI-XII)	7830	
Wien, Österreichische Nationalbibliothek			
a1	Vindob. Lat. 1b	4136	2959
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Papyrussammlung			
?	P.Vindob. G 29291	6035	2286
?	<u>P.Vindob. L 138</u>		
a1	P.Vindob. L 26	6056	2993.1
a1	P.Vindob. L 59+92	5862	2993.2
a1	P.Vindob. L 90 [+ BKT IX 200 (= P.Berol. inv. 21294) + P.Berol. inv. 11753]	3525	2957
a1	P.Vindob. L 94	6060	2933.3
a1	<u>P.Vindob. L 124</u>		

a1	<u>P.Vindob. L 141</u> [+ P.Louvre inv. E 10295bis]	4232	3022.3
b	P.Vindob. L 101+102+107	6193	2993.5
b	<u>P.Vindob. L 147</u>		
c1?	<u>P.Vindob. L 44</u>	6057	3026.4
c1	P.Vindob. L 81	6058	2964.1
c1	P.Vindob. L 95	6399	2993.4
c1?	<u>P.Vindob. L 128</u>		
c2?	P.Vindob. L 110	6397	2984
c2	P.Vindob. L 164	111306	

Bibliografia

- AMELOTTI M., MIGLIARDI ZINGALE L., *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, Milano 1985².
- AMMIRATI S., *Per una storia del libro latino antico. Osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità*, in *JJP* 40, 2010, 55–110.
- AMMIRATI S., *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma 2015.
- AMMIRATI S., FRESSURA M., MANTOVANI D., *Curiales e cohortales in P.Gen. Lat. inv. 6. Una nuova versione di una costituzione di Onorio e Teodosio II del 423*, in *SZ* 132, 2015, 299–323.
- ASTOLFI R., *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova 1989.
- BARNES J.W.B., ZILLIACUS H., *The Antinoopolis Papyri*, III, London 1967.
- BONO F., *Giustiniano e il sapere giurisprudenziale. Il caso del servo istituito erede 'sine libertate'*, in Mantovani D., Padoa Schioppa A. (cur.), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, 175–187.
- BRUCKNER A., MARICHAL R. (ed.), *Chartae Latinae antiquiores. Fac-simile Edition of the Latin Charters Prior to the Ninth Century, XLIII, Austria I*, published by T. Dorandi, Di-etikon-Zürich 1995 [= *ChLA*].
- DE MARINI AVONZO F., *Pagani e cristiani nella cultura giuridica del V secolo*, in Ead., *Dall'Impero cristiano al Medioevo. Studi sul diritto tardoantico*, Goldbach 2001.
- DILLON J.N., *The Justice of Constantine: Law, Communication, and Control*, Ann Arbor 2012.
- DILLON J. N., *The Emperor's New Prose: The Style of the Legislation of Diocletian*, in Eck W., Puliatti S., *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'Impero (Atti Cedant 2014)*, Pavia (c.d.s.).
- EICH A., *Zu einigen Strukturveränderungen der Literaturrezeption im Zeitalter der Krise des Imperium Romanum (3. – 6. Jahrhundert) und deren Ursachen*, in Hekster O. et al. (Hgg.), *The Crises of the Roman Empire (Proceedings of the 7th Workshop of the Network 'Impact of Empire')*, Leiden e.a. 2007, 413–428.
- EICH A., EICH P., *Thesen zur Genese des Verlautbarungsstils der spätantiken kaiserlichen Zentrale*, in *Tyche* 19, 2004, 75–104.
- FERRETTI P., *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000.
- FRESSURA M., *Un frammento di "glossario virgiliano" in P.Vindob. L 102 f (Verg. Aen. I 707–708, 714–715, con traduzione greca)*, in *Tyche* 31, 2016, 157–165.

- HENNING D., *Periclitans res publica. Kaisertum und Eliten in der Krise des Weströmischen Reiches 454/5–493 n. Chr.*, Stuttgart 1999.
- KASER M., *Das Römische Privatrecht*, II, München 1975.
- LOWE E. A., *Codices Latini Antiquiores. A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts prior to the Ninth Century*, I–XI, Oxford 1934–1966, II vol. ried. *ibid.* 1972 (= CLA).
- MANTOVANI D., *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in Gabba E., Foraboschi D., Lo Cascio E., Mantovani D., Troiani L., *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 2001³, 505–534.
- MANTOVANI D., *Diritto e storia tardoantica. Tavola rotonda*, in Criscuolo U., De Giovanni L. (cur.), *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del convegno internazionale Napoli, 21–23 novembre 2007*, Napoli 2009, 396–417.
- MANTOVANI D., *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in Mantovani D., Padoa Schioppa A. (cur.), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, 105–134.
- MANTOVANI D., *Tituli e capita nelle Institutiones di Gaio e nell'Epitome Gai.* Contributo allo studio del paratesto negli scritti dei giuristi romani, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 28, 2015, 587–622.
- MANTOVANI D., *More than codes. Roman ways of organizing and giving access to law*, in Ando C., DuPlessis P., Tuori K. (edd.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, 23–42.
- MCNAMEE K., *Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt*, [New Haven] 2007.
- MORONI B., *Virgilio nel Codex Theodosianus. Cultura e comunicazione sociale presso la cancelleria imperiale da Costantino a Valentiniano III*, in *RIL* 137, 2003, 71–106.
- PETRINI F.M., *Commento*, in *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie, III, Libri VI–VII*, dir. Giardina A., cur. Giardina, A., Ceconi G. A., Tantillo I., Roma 2015, 141–145.
- PULIATTI S., *Il diritto romano tra Oriente e Occidente*, in *Enciclopedia Costantiniana* (online: [http://www.treccani.it/enciclopedia/il-diritto-romano-tra-oriente-e-occidente_\(Enciclopedia-Costantiniana\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/il-diritto-romano-tra-oriente-e-occidente_(Enciclopedia-Costantiniana))).
- PULIATTI S., *La politica legislativa di Giustiniano*, in Mantovani D., Padoa Schioppa A. (cur.), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, 135–173.
- RADICIOTTI P., *Intepretatio del codice teodosiano in un papiro di Ginevra*, in *SEP* 8, 2011, 105–111.
- SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone I*, Milano 1997.
- SCHÖNBAUER E., *Ein neuer juristischer Papyrus*, in *Aegyptus* 13, 1933, 621–643.
- SCHÖNBAUER E., *Ein neues vorjustinianisches Werk (P. Fest. Wilcken)*, in *SZ* 53, 1933, 451–464.
- SCHUBART W., *Actio conducticia und longi temporis praescriptio*, in *Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern*, II, München 1945, 184–190.
- SEIDL E., *Juristische Papyruskunde*, in *SDHI* 33, 1967, 503–580.
- SEIDER R., *Paläographie der lateinischen Papyri*, II, *Literarische Papyri*, 2, *Juristische und christliche Texte*, Stuttgart 1981.
- VOCI P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. II. Le costituzioni del V secolo*, in *Id.*, *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, 79 ss.
- VOCI P., *La patria potestas da Costantino a Giustiniano*, *ibid.*, in *Id.*, *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, 509–520.
- WEISS E., *Recitatio und responsum im römischen Provinzialprozess: ein Beitrag zum Gerichtsgebrauch*, in *SZ* 33, 1912, 212–239.